

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CENTRO STUDI JORGE EIELSON”

Premessa

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Con Atto Costitutivo del 06/09/2006, registrato il 25/05/2016 presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Firenze 1 con il numero 3660, fu costituita dagli allora comparenti un Associazione Culturale avente la seguente denominazione: “CENTRO STUDIO JORGE EIELSON”. Viene redatto il presente Statuto al fine di adeguare il precedente ai dettati normativi nel tempo introdotti dal Codice civile e, in ultimo, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito in seguito denominato “Codice del Terzo settore o Cds”) e successive modifiche.

Per questi motivi l'Associazione assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale e la seguente denominazione: “CENTRO STUDI JORGE EIELSON APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è assolutamente apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in **modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati** o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 co. 1 del Cds;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

In particolare l'associazione persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la promozione dei beni artistici e culturali in genere, della lingua e cultura

- Latinoamericana e, in particolare, del patrimonio artistico, letterario e librario di Jorge Eduardo Eielson e di Michele Mulas;
- b) curare il coordinamento, il collegamento, la promozione di cultura, arte, letteratura, musica e teatro Latinoamericano;
 - c) promuovere dibattiti e interventi su problemi riguardanti i temi di cui sopra;
 - d) contribuire alla formazione di un'opinione pubblica sempre più sensibile e partecipe a tutte le problematiche per i temi di cui al punto a);
 - e) promuovere la tutela dei beni culturali in generale e sensibilizzare l'opinione pubblica alla loro salvaguardia;
 - f) promuovere borse di studio su temi di particolare interesse;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

A titolo puramente esemplificativo si elencano di seguito alcune attività che sono compatibili con l'oggetto sociale e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi associativi:

- indire ogni anno uno o più convegni con estensione, se del caso, ai componenti delle altre associazioni del settore o di settori affini;
- realizzare pubblicazioni, CD-ROM, video o quant'altro materiale per permettere una maggior conoscenza dello stato attuale dei beni culturali e per la salvaguardia degli stessi nonché per la divulgazione e conoscenza della cultura, l'arte, la letteratura, la musica e il teatro Latinoamericano.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore, o enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda, corredata della eventuale documentazione necessaria, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- consenso al trattamento dei dati personali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso il socio, che ha proposto la domanda, può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito delle attività svolte in nome e per conto dell'associazione
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- esercitare il diritto di voto nei confronti delle delibere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa versata almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dell'assemblea.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea
- comunicare eventuali modifiche dei dati personali/recapiti.

È passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto, dei regolamenti dell'Associazione, delle disposizioni emanate dall'organo di amministrazione, di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri di socio, ovunque i detti fatti siano commessi. Le sanzioni disciplinari sono:

- la sospensione temporanea da ogni attività sociale fino ad un massimo di un anno
- l'esclusione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può essere escluso qualora:

- con il proprio comportamento nella vita pubblica o privata si metta in contrasto con i principi di dignità e solidarietà propri dell'Associazione
- contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi
- arrechi grave pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione
- ometta di versare la quota associativa

Il socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, entro il 31 Dicembre dell'anno sociale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Nei soli casi di oggettiva e comprovata impossibilità e, compatibilmente con la disponibilità di reti e/o supporti elettronici, è consentita la partecipazione all'assemblea e l'espressione del voto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di visualizzare l'immagine del socio partecipante purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Qualora ricorra l'oggettiva impossibilità alla partecipazione in presenza, l'associato dovrà far pervenire all'indirizzo pec dell'associazione, con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea, specifica richiesta di partecipazione nella modalità telematica, adducendo i motivi del legittimo impedimento e la documentazione probatoria a corredo. Il Presidente valuta la documentazione allegata e, sentito il Consiglio Direttivo, comunica al socio richiedente, entro il giorno precedente l'assemblea, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di partecipazione in modalità a distanza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno, spedita – anche a mezzo posta elettronica (certificata o semplice) o sms - almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati. La convocazione sarà affissa anche nei locali della sede sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea per lo scioglimento dell'associazione può essere convocata su richiesta di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;

- approva i programmi di attività da svolgere;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

All'apertura di ogni riunione l'assemblea sceglie e vota, fra i soci presenti, il Presidente dell'Assemblea e il Segretario verbalizzante. Il verbale dell'Assemblea firmato dal Presidente e dal Segretario dovrà essere messo a disposizione di tutti i soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per l'applicazione delle norme statutarie e il miglior funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), inclusi il Presidente e il VicePresidente, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vicepresidente e, qualora necessario, anche il segretario e il tesoriere, e può attribuire ad altri consiglieri o soci incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun membro, anche in modo informale, con almeno sette giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi ed ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà, comunque, contenere una sommaria elencazione delle materie da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di socio. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma a richiesta di ciascun Consigliere devono avvenire a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare attivamente. Dopo sei mesi di assenza ingiustificata dai lavori del Consiglio, il consigliere decade.

Il Consiglio Direttivo, quando per qualsiasi ragione vengono a mancare alcuni membri in carica (purché non rappresentino la maggioranza), ha la facoltà di sostituirli fino alla scadenza del mandato ricorrendo ai primi esclusi nelle graduatorie dell'ultima elezione. Nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile (non rintracciabilità o perdita della qualità di socio) il Consiglio Direttivo potrà sostituire i Consiglieri mancanti mediante nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a norma del co. 6 art. 26 del Cts, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea dei Soci il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso, e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere depositati nella sede dell'associazione venti giorni prima della convocazione dell'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Il bilancio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

In applicazione del D.lgs 82/2005 i sopra elencati libri possono essere tenuti anche in modalità "documento informatico". In tal caso, ogni singolo verbale dovrà essere sottoscritto, preferibilmente, con firma digitale e gli estremi dello stesso devono essere annotati in apposito format riepilogativo, che riporta i seguenti dati: numero progressivo, data e oggetto del verbale di adunanza e/o di deliberazione, eventuali note e l'indicazione del soggetto che effettua la trascrizione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo pervenire agli indirizzi istituzionali di posta elettronica apposita richiesta di accesso agli atti con l'indicazione dei registri e/o documenti che si intende visionare.

Valutata la legittimità della richiesta, entro il termine massimo di 30 giorni, il Consiglio Direttivo invia i documenti richiesti tramite posta elettronica, certificata o meno in base alla richiesta del socio.

Nell'eventualità che la documentazione richiesta in visione sia custodita solo in formato analogico (cartaceo), il Consiglio Direttivo invita il socio a recarsi nel luogo ove tale documentazione è custodita convenendo con egli la data e l'orario dell'accesso.

Nel rispetto del principio della trasparenza e dell'imparzialità, dovrà essere sempre consentito l'accesso agli atti e la visione della documentazione sociale. Ogni eventuale rigetto alle richieste di accesso dovrà essere compiutamente motivato.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.